



## **BANDO INVESTIMENTI 2014**

### **Bando per la concessione di contributi in conto interessi alle PMI della provincia di Perugia su finanziamenti bancari finalizzati a sostenere progetti di investimento aziendale**

#### **Articolo 1 - Finalità**

1. Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, la Camera di Commercio di Perugia, considerata la necessità di contribuire al mantenimento dei livelli occupazionali e della forza competitiva delle PMI della provincia di Perugia, intende sostenere finanziariamente le imprese che realizzano progetti di investimento.
2. A tal fine è previsto uno stanziamento complessivo di Euro 250.000,00 per contributi in conto abbattimento interessi a fronte di finanziamenti erogati da istituti di credito.

#### **Articolo 2 Destinatari**

1. Sono soggetti finanziabili le piccole e medie imprese operanti nella provincia di Perugia, così come definite dal decreto MAP del 18 aprile 2005 (pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005), in base al quale è definita piccola e media l'impresa che possiede contemporaneamente le seguenti caratteristiche:
  - a) occupa meno di 250 persone;
  - b) ha un fatturato annuo (voce A1 del conto economico) non superiore a 50 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo (totale dell'attivo patrimoniale) non superiore a 43 milioni di Euro;
  - c) è in possesso, alla data di presentazione della domanda, del requisito di impresa autonoma (il capitale o i diritti di voto non devono essere detenuti per una misura del 25% o superiore da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese con caratteristiche non conformi alla definizione di piccola e media impresa).
2. I requisiti di cui al punto 1 sono riferiti all'ultimo bilancio approvato, ovvero all'ultima dichiarazione dei redditi presentata per le imprese che non sono tenute alla redazione del bilancio di esercizio.
3. Le imprese sopraindicate dovranno altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - essere attive al momento della presentazione della domanda;
  - avere la sede legale nella provincia di Perugia, regolarmente denunciata all'Ufficio Registro delle Imprese;
  - essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;
  - non essere soggette o avere in corso procedure di amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento o liquidazione.
4. Ogni azienda può presentare una sola domanda di agevolazione.

#### **Articolo 3 - Interventi finanziabili**

1. Il contributo in conto interessi sarà riferito ai seguenti tipi di finanziamenti bancari di durata compresa fra 24 e 60 mesi, di importo compreso fra € 15.000,00 e € 150.000,00 e finalizzati alla realizzazione dei seguenti investimenti:



- a) spese per ristrutturazioni edilizie (il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti in edifici già esistenti)
- b) macchinari e impianti produttivi di nuova fabbricazione relativi all'attività dell'impresa
- c) autoveicoli ed automezzi, con esclusione di quelli acquistati dalle imprese che svolgono attività di autotrasporto merci conto terzi, sia come attività principale che secondaria;
- d) acquisto, rinnovo, adeguamento completo di impianti,
- e) acquisto di mobili, arredi e attrezzature;
- f) realizzazione di siti e sistemi web propri dell'azienda e/o per l'attivazione di procedure per il commercio elettronico;
- g) acquisto di marchi e brevetti;
- h) realizzazione di opere e progetti finalizzati al risparmio dei consumi energetici;
- i) acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, pannelli solari per la produzione di calore;
- j) impianti ad energia eolica per la produzione di energia elettrica;
- k) impianti per la produzione di energia elettrica e calore da biomasse in genere;
- l) impianti per la produzione di energia idroelettrica;
- m) impianti per la produzione di biocarburanti

2. I finanziamenti di cui ai punti precedenti dovranno essere erogati a far data dal 01/09/2013 ed entro il 01/09/2014 e dovranno avere come finalità la realizzazione di progetti di investimento.

3. Gli investimenti dovranno essere comprovati da fatture di spesa a far data dal 01/09/2013 ed entro il termine previsto per l'invio della rendicontazione specificato all'articolo 8 e dovranno avere un importo minimo di almeno € 15.000,00.

4. L'ammontare degli investimenti ammissibili deve essere uguale o superiore all'importo del finanziamento; in caso contrario il contributo camerale verrà calcolato sull'ammontare degli investimenti ammissibili.

#### Articolo 4 - Misura del contributo

1. L'agevolazione consiste nell'assegnazione a ciascuna impresa di un contributo pari all'abbattimento di 2,50 punti del costo del finanziamento erogato.

2. Per gli investimenti relativi alle voci di cui ai punti da h) a m) dell'articolo 3.1 la misura dell'abbattimento sarà elevata a 3 punti percentuali. In tale caso, alla domanda di liquidazione, dovrà essere allegata una relazione tecnica attestante la tipologia degli investimenti realizzati.

3. Il contributo è concesso in forma attualizzata e in unica soluzione a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria avviata su istanza dell'impresa.

4. Ai fini del calcolo dell'agevolazione, le quote interessi sono scontate al valore attuale al momento dell'erogazione dell'agevolazione applicando il tasso di riferimento previsto dalla normativa comunitaria ([http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html)) aumentato di 100 punti ai sensi della relativa Comunicazione UE (in GUCE serie C n. 14/6 del 19.1.2008).

5. Il contributo è erogato al netto delle ritenute di legge tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal beneficiario.

#### Articolo 5 - Decadenza dal beneficio

1. Il contributo viene revocato, oltre che nei casi previsti all'art. 3.3, nei seguenti casi:

- revoca da parte dell'Istituto bancario dell'operazione di finanziamento a seguito di inadempienza;



- procedure concorsuali o cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese;
- alienazione dei beni oggetto del contributo

2. Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento il contributo sarà commisurato all'effettiva durata del fido, che comunque non potrà essere inferiore a 24 mesi. Qualora l'erogazione fosse già stata effettuata l'impresa dovrà restituire alla Camera di Commercio di Perugia le somme indebitamente percepite.

3. Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere comunicata all'UOS Incentivi e Sovvenzioni dirette alle Imprese della Camera di Commercio di Perugia.

#### **Articolo 6. Presentazione delle domande di contributo**

1. Le domande, redatte secondo lo schema allegato, in regola con l'imposta di bollo vigente e sottoscritte dal titolare o rappresentante legale dell'impresa, dovranno essere trasmesse alla Camera di Commercio di Perugia a partire dal **18/03/2014** e non oltre il **18/05/2014**, con le seguenti modalità:

- invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it) esclusivamente tramite il proprio indirizzo di posta certificata (in tal caso dovrà essere inviata la copia integrale scansionata della domanda originale in formato PDF debitamente sottoscritta con gli allegati richiesti e la marca da bollo applicata e annullata; la copia cartacea della domanda sarà conservata presso l'impresa);
- consegna a mano presso la sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia – Via Cacciatori delle Alpi n.42 – 06121 PERUGIA

2. La richiesta di contributo potrà essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa oppure con firma autografa accompagnata dall'allegazione della fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

3. Le domande incomplete, in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno qualsiasi degli elementi o dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione richiesta, saranno dichiarate inammissibili.

4. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione integrativa che dovrà essere inviata dall'impresa interessata, entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. Il mancato invio comporterà l'automatica inammissibilità.

5. La Camera di Commercio di Perugia si riserva la possibilità di decretare con provvedimento dirigenziale la chiusura anticipata del bando in caso di esaurimento dei fondi a disposizione, nonché l'eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale dei fondi a disposizione.

#### **Articolo 7. Istruttoria e Valutazione delle domande**

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente bando di concorso è assegnato all'UOS Incentivi e Sovvenzioni alle Imprese della Camera di Commercio di Perugia

2. L'istruttoria formale delle domande è eseguita dall'UO Incentivi alle imprese che procede all'esame di ammissibilità della documentazione e della sussistenza dei requisiti previsti dal presente bando.

3. Le domande giudicate ammissibili sono ordinate cronologicamente, facendo riferimento alla data di spedizione per le domande presentate a mezzo posta e alla data di consegna per quelle inoltrate a mano. L'ammissione al contributo avverrà sino a esaurimento dei fondi disponibili sulla base di una graduatoria delle domande previa verifica della sussistenza di tutti gli elementi richiesti dal presente bando.



4. Qualora, in considerazione dell'andamento delle domande presentate, si verificasse un esaurimento delle risorse disponibili, la Camera di Commercio si riserva la possibilità di decretare, con provvedimento del Segretario Generale, da pubblicare con urgenza nel sito internet [www.pg.camcom.gov.it](http://www.pg.camcom.gov.it), la chiusura anticipata dei termini di presentazione.

5. Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari o riduzione di importo in sede di esame delle rendicontazioni finali, la Camera di Commercio, tenuto conto dell'entità delle risorse resesi disponibili e del numero di domande inizialmente escluse per esaurimento dei fondi, si riserva la possibilità di procedere all'istruttoria delle istanze giacenti secondo l'ordine della graduatoria, nel rispetto delle modalità di concessione del contributo. In questo caso i termini previsti per i documenti di spesa e per quelli attestanti l'erogazione del mutuo decorreranno dalla data delle comunicazioni di riammissione.

6. Il provvedimento di approvazione della graduatoria finale sarà pubblicato sul sito internet [www.pg.camcom.gov.it](http://www.pg.camcom.gov.it) della Camera di Commercio di Perugia e su e i suoi esiti comunicati ai soggetti interessati all'indirizzo PEC depositato al Registro Imprese.

### **Articolo 8 - Liquidazione del contributo**

1. Le imprese ammesse ad usufruire dei contributi devono far pervenire alla Camera di Commercio di Perugia, con le stesse modalità previste per l'invio della domanda, richiesta di liquidazione redatta secondo lo schema appositamente predisposto e contenente l'indicazione dei costi sostenuti, la descrizione delle modalità di realizzazione dell'intervento e l'indicazione delle modalità per il versamento del contributo camerale secondo le seguenti scadenze:

- a) entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ammissione, la rendicontazione per stato di avanzamento dalla quale risulti che è stato effettuato almeno il 25% dell'investimento programmato;
- b) entro e non oltre i successivi 90 giorni (complessivamente 180 dalla comunicazione dell'avvenuta ammissione), la rendicontazione della restante parte dell'investimento effettuato.

2. Alla domanda dovranno essere allegate:

- Attestazione di avvenuta erogazione del finanziamento da parte dell'istituto di credito e copia piano di ammortamento;
- fatture di spesa quietanzate in copia conforme all'originale. Per quietanza si intende o una dichiarazione liberatoria del fornitore, o l'apposizione del timbro e della firma del fornitore con dicitura "pagato" o similari sulla fattura stessa, ovvero documentazione bancaria nella quale vi sia esplicito riferimento alle fatture e che ne attesti l'avvenuto pagamento;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa sull'apposito modulo predisposto dalla Camera, sottoscritta dal titolare o rappresentante legale dell'impresa, attestante la posizione regolare dell'impresa relativamente agli obblighi de minimis;
- fotocopia di un documento di identità del firmatario.

3. Il mancato invio della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione entro i termini fissati dai punti a) e b) del primo comma del presente articolo comporterà la revoca del provvedimento di concessione del contributo.

4. Qualora l'impresa richiedente non sia in grado di rispettare il termine di cui al comma 1 punto a) del presente articolo, dovrà presentare motivata richiesta di proroga prima della scadenza del termine stesso. Resta in ogni caso fermo il termine di cui al comma 1 punto b) del presente articolo.

### **Articolo 9 - Aiuti di Stato**

1. I contributi concessi sulla base del presente Bando non sono cumulabile con altri aiuti di stato o "de minimis" riguardanti le stesse spese.



2. I contributi previsti dal presente bando si intendono assegnati in base al Reg. UE n° 1407 del 18/12/2013 sugli aiuti "de minimis" (G.U.U.E. L 352 del 24/12/13), che esclude investimenti nei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli (coltivazione del fondo e allevamento del bestiame), della pesca e dell'acquacoltura.

3. La normativa richiamata comporta che un'impresa unica non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a 200.000 Euro nell'arco dell'esercizio in corso e dei due esercizi finanziari precedenti dell'impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo. Per le imprese del settore autotrasporto di merci su strada il massimale è invece fissato in 100.000 Euro.

4. Ove sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente regolamento agli altri aiuti "de minimis" già ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati non sarà possibile procedere all'assegnazione del contributo, nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale.

4. Si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

5. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

6. Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà in qualità di «impresa unica», in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime "de minimis" dall'impresa istante e dalle altre imprese che hanno con essa una delle relazioni sopra indicate nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti "de minimis" ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

7. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

#### **Articolo 10 - Controlli a campione**

La CCIAA effettuerà, ai sensi del DPR 445/2000, appositi controlli a campione per verificare la conformità all'originale dei documenti trasmessi e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate. Qualora, all'esito di tali controlli, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dal beneficio conseguente al provvedimento di ammissione. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi verranno comunicate alle competenti Autorità giudiziarie ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi vigenti in materia

#### **Articolo 11 - Normativa generale**

1. Gli incentivi erogati in base al presente regolamento sono sottoposti ai limiti fissati dall'art. 4, comma 6, decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica



(Spending review) il quale dispone che, salvo alcuni soggetti espressamente indicati, "gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 c.c., che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.

2. Al fine di verificare l'insussistenza di tale condizione le imprese beneficiarie degli incentivi sono tenute a compilare il modello di autocertificazione predisposto dagli uffici nel quale il legale rappresentante dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere in corso di esecuzione contratti di fornitura di servizi con la Camera di Commercio di Perugia.

3. Per tutto quanto non regolamentato dal presente articolato si fa riferimento al regolamento camerale, approvato con delibera consiliare n.2 del 14.02.2011 e modificato con delibera consiliare n.15 del 22.07.2011, che detta criteri a carattere generale per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici.

### **Articolo 12 - Norme per la tutela della privacy**

La presentazione della domanda comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la pubblicazione on line dei dati previsti dalla normativa vigente in tema di trasparenza amministrativa e la trasmissione ad altri soggetti in base a disposizioni normative cui la Camera è obbligata ad attenersi.